

**ANTARES VISION S.P.A.**

---

**REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO DELLE AZIONI ORDINARIE DI ANTARES  
VISION S.p.A.**

---

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 ed entrato in vigore  
contestualmente allo statuto adottato dall'Assemblea del 22 aprile 2022

## **SOMMARIO**

**Premessa**

- 1. Definizioni**
- 2. Diritto al voto maggiorato**
- 3. Elenco Speciale**
- 4. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale**
- 5. Modalità per richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale**
- 6. Iscrizione nell'Elenco Speciale**
- 7. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato**
- 8. Possesso anteriore alla data di avvio delle Negoziazioni**
- 9. Perdita della maggiorazione del diritto di voto maggiorato e cancellazione dall'Elenco Speciale– Rinuncia al voto maggiorato**
- 10. Aggiornamento**
- 11. Pubblicità**

## Premessa

Il presente regolamento applicabile ad Antares Vision S.p.A. è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 ed entrato in vigore contestualmente allo statuto adottato dall'Assemblea del 22 aprile 2022 allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale (come di seguito definito) nel rispetto della normativa applicabile, dello statuto della Società e delle prassi di mercato.

Il presente regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.antarevision.com](http://www.antarevision.com) all'interno della sezione Investor Relations/Voto Maggiorato.

Per tutto ciò che concerne il voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento *Post Trading* e allo Statuto Sociale.

## 1. Definizioni

<b>Azione/i</b>	le azioni ordinarie emesse dalla Società.
<b>Azionisti</b>	i titolari di Azioni.
<b>Comunicazione/i</b>	le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'articolo 44 - Maggiorazione del voto - del Provvedimento <i>Post Trading</i> .
<b>Data di Avvio delle Negoziazioni</b>	la data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
<b>Diritto Reale Legittimante</b>	la titolarità di un diritto reale su un'Azione che legittima il diritto di voto in assemblea, quale la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto o il diritto di usufrutto con diritto di voto.
<b>Elenco Speciale</b>	l'apposito elenco istituito da Antares Vision S.p.A. ai sensi dell'articolo 127- <i>quinquies</i> del TUF e dell'articolo 143- <i>quater</i> del Regolamento Emittenti disciplinato dall'articolo 6 dello Statuto Sociale, in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto.
<b>Euronext Star Milan</b>	Mercato regolamentato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. - segmento STAR (già MTA)

<b>Incaricato</b>	il soggetto incaricato dalla Società della gestione dell'Elenco Speciale.
<b>Intermediario/i</b>	i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'articolo 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading.
<b>Provvedimento Trading</b>	<b>Post</b> Provvedimento unico sul <i>post-trading</i> adottato congiuntamente da Consob e della Banca d'Italia il 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata e successive modifiche e integrazioni.
<b>Record date</b>	la data di legittimazione all'intervento nell'assemblea degli azionisti e all'esercizio del diritto di voto, come prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.
<b>Regolamento</b>	il presente "Regolamento per il voto maggiorato delle azioni ordinarie di Antares Vision S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 ed entrato in vigore contestualmente allo statuto adottato dall'Assemblea del 22 aprile 2022.
<b>Regolamento Emittenti</b>	il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Società</b>	Antares Vision S.p.A..
<b>Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto</b>	L'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante.
<b>Statuto Sociale</b>	lo statuto sociale di Antares Vision S.p.A. in vigore dalla data di Avvio delle Negoziazioni e successive modifiche e integrazioni.
<b>TUF</b>	Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

## **2. Diritto al voto maggiorato**

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, ogni azione ordinaria della Società dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, in data 5 febbraio 2019, l'assemblea di Antares Vision S.p.A. ha approvato la modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, finalizzata ad introdurre un meccanismo di maggiorazione del voto secondo quanto previsto e consentito dall'articolo 127-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, a ciascuna Azione sono attribuiti n. 2 (due) voti a condizione che l'azione ordinaria sia appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un Diritto Reale Legittimante per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze dell'Elenco Speciale, cui deve iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle Azioni esistenti prima della Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni della Società sul mercato regolamentato di Borsa Italiana, è computato anche il possesso di Azioni della Società maturato anteriormente a tale momento e successivamente all'inizio delle negoziazioni delle Azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. purché la ricorrenza di tale condizione sia attestata dall'iscrizione nell'Elenco Speciale che la Società ha a tal fine istituito sin dall'inizio della negoziazione delle Azioni su Euronext Growth Milan (già AIM Italia).

## **3. Elenco Speciale**

La Società ha istituito e mantiene, con decorrenza dal 15 aprile 2019, presso la sede sociale l'Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, cui devono iscriversi gli azionisti e coloro che ne sono legittimati in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto, che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle Azioni di cui sono titolari.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità - in quanto compatibili - delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

L'Elenco Speciale contiene almeno le informazioni tempo per tempo richieste dalla disciplina applicabile. Ai sensi dell'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

- (i) i dati identificativi del Richiedente;
- (ii) il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei

- trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- (iii) la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- (i) i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
- (ii) il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- (iii) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

#### **4. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale**

L'Incaricato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento.

In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- fornire riscontro agli Intermediari e ai Soggetti Legittimati in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute;
- procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini previsti dal presente regolamento ovvero dalla disciplina applicabile o dallo Statuto Sociale;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

#### **5. Modalità per richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale**

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, a ciascuna Azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla data in cui è stata ottenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società saranno attribuiti due voti.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal Titolare del Diritto di Voto.

Il soggetto che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF e dell'articolo 6 dello Statuto Sociale (il "**Richiedente**") presenta alla Società, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni, una specifica richiesta di iscrizione all'Elenco Speciale (la "**Richiesta di Iscrizione**"), il cui modulo è pubblicato sul sito internet della Società [www.antareshvision.com](http://www.antareshvision.com) all'interno della sezione *Investor Relations/Voto* Maggiorato, unitamente alla Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'articolo 44 del Provvedimento Post Trading tramite posta elettronica certificata alla casella "votomaggiorato\_computershare@pec.it" e

copia per conoscenza alla casella "antares.vision@legalmail.it". La Richiesta di Iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente alle Azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle Azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, identificato come tale ai sensi dell'articolo 93 del TUF, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante e l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Non saranno accettate Richieste di Iscrizione pervenute con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel paragrafo precedente.

## **6. Iscrizione nell'Elenco Speciale**

La Società, ricevuta la regolare Richiesta di Iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata la completezza della documentazione e la legittimazione della stessa, procede all'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra.

Ai fini della verifica della legittimità della richiesta, l'iscrizione nell'Elenco Speciale potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite del soggetto intermediario, al Richiedente.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco Speciale. La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione nell'Elenco Speciale, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

La Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

Il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. *record date*.

## **7. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato**

La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra:

- (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o
- (ii) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. *record date*) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

La maggiorazione del diritto di voto:

- a. si conserva in caso di successione a causa di morte;
- b. si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c. si estende proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;
- d. può spettare anche alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- e. si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo di ventiquattro mesi e senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) dal momento del compimento dei ventiquattro mesi calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato.

## **8. Possesso anteriore alla data di avvio delle negoziazioni**

In deroga agli articoli che precedono, ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle Azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni su Euronext Star Milan, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e successivamente all'inizio delle negoziazioni delle Azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. purché la ricorrenza di tale condizione sia attestata dall'iscrizione nell'Elenco Speciale che la Società ha a tal fine istituito sin dalla data di Ammissione sull'Euronext Growth Milan (già AIM Italia) avvenuta in data 15 aprile 2019.

Anche in tali ipotesi la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del seguente articolo 9.

#### **9. Perdita della maggiorazione del diritto di voto maggiorato e cancellazione dall'Elenco Speciale – Rinuncia al voto maggiorato**

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF (3% ovvero 5% qualora la Società si qualifichi come "PMI" ai sensi del TUF).

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale (o all'annotazione della rinuncia al voto maggiorato) nelle seguenti circostanze:

a) rinuncia dell'interessato;

b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;

c) d'ufficio, ove la Società abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.

Con riferimento a quanto precede, si precisa che:

a) è sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, fermo in ogni caso restando che la maggiorazione di voto può nuovamente essere acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo Continuativo di possesso;

b) la richiesta di rinuncia da parte dell'interessato deve essere presentata alla Società, direttamente o per il tramite dell'Intermediario "ultimo" presso cui il titolare medesimo intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le Azioni, che trasmette tramite posta elettronica certificata alla casella "votomaggiorato\_computershare@pec.it" e copia per conoscenza alla casella "[antares.vision@legalmail.it](mailto:antares.vision@legalmail.it)" la comunicazione di rinuncia totale o parziale (in tal caso con specificazione del numero delle Azioni oggetto di rinuncia) indicando i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione in conformità all'articolo 44 del Provvedimento *Post-trading*.

Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente.

In deroga a quanto precede, la richiesta di rinuncia da parte di un Azionista che avrebbe diritto a chiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale in ragione del computo del possesso di Azioni maturato anteriormente alla data di ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sul Euronext Star Milan e l'annotazione della rinuncia nell'Elenco Speciale da parte della Società dovranno avvenire contestualmente, e la rinuncia si intenderà efficace a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle Azioni su Euronext Star Milan;

c) l'Azionista che beneficia della maggiorazione del diritto di voto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni circostanza o vicenda che possa comportare il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione del Diritto Reale Legittimante. Tale comunicazione è effettuata per il tramite dell'Intermediario, che la trasmette unitamente alle relative motivazioni tramite posta elettronica certificata alla casella della Società "votomaggiurato\_computershare@pec.it" e copia per conoscenza alla casella "[antares.vision@legalmail.it](mailto:antares.vision@legalmail.it)" dovrà indicare, oltre al numero delle Azioni interessate, i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente;

d) fermo restando l'impegno del socio iscritto nell'Elenco Speciale a comunicare, entro la fine del mese in cui si verifica e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* di cui sopra, ogni circostanza o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante, la Società, in caso venga a conoscenza di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa, comunica tempestivamente all'Intermediario, esplicitando la relativa motivazione, la cancellazione d'ufficio del soggetto interessato dall'Elenco Speciale.

La Società notifica tempestivamente all'Intermediario la cancellazione dall'Elenco Speciale.

## **10. Aggiornamento**

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società, per il tramite dell'Incaricato, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF.

## **11. Pubblicità**

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito internet della Società [www.antaresvision.com](http://www.antaresvision.com).

Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate da uno degli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della prima riunione consiliare utile.